

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1818**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice DE PETRIS, BOCO, MUZIO, ZANCAN, BEDIN, NIEDDU, FALOMI, CALVI, BATTISTI, DI SIENA, COVIELLO, MARITATI, ROTONDO, PIATTI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, CASTELLANI, DE PAOLI, PIZZINATO, FLAMMIA, GARRAFFA, DONATI, LONGHI, DE ZULUETA, TREU, BASSO, MASCIONI, MANCINO, COLETTI, TOGNI, VICINI, GAGLIONE, PILONI, DETTORI, FORMISANO, BONFIETTI, LIGUORI, ROLLANDIN, FORCIERI, BARATELLA, TURRONI, VIVIANI, VERALDI, STANISCI, MONTI, SOLIANI, FILIPPELLI, SCALERA, PESSINA, MARINO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE e PEDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2002**

---

**Disposizioni in favore dei centri sociali per anziani e delle associazioni di promozione sociale**

---

ONOREVOLI SENATORI. - I centri sociali per anziani sono luoghi dove la socializzazione tra la popolazione anziana avviene e si concretizza in molteplici e variegati modi. Per la popolazione anziana, infatti, questi sono luoghi dell'integrazione per eccellenza; alcune volte costituiscono l'unico, il più immediato, punto di aggregazione e spesso volte rappresentano, invece, il solo momento di svago. Territorialmente sono presenti ovunque e per questa ragione sono oasi di serenità e tranquillità per gli anziani soli e quelli che, magari, soli non sono, ma che hanno voglia e desiderio di rapportarsi con altre persone. I centri per anziani, sono luoghi di scambio culturale e, nel corso degli anni, sono diventati sempre più strutturalmente momenti di crescita e di informazione collettiva e sono divenuti oggi luoghi di socializzazione tra diverse generazioni.

Lo scopo di questo disegno di legge è molto semplice: rendere più confortevole e meno problematica la vita degli anziani all'interno di tali strutture di ricezione sociale. Le visite culturali, gli incontri e dibattiti a tema, le serate al teatro, le feste danzanti e la visione di filmati o di programmi radiotelevisivi, sono i momenti di svago più elementari e che creano socializzazione più diretta.

Il disegno di legge in oggetto introduce agevolazioni fiscali come l'esonero del pagamento del canone annuo di abbonamento alla radiodiffusione, l'esonero dell'imposta sugli intrattenimenti, la riduzione dell'aliquota sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi ad attività sociali, ricreative e culturali, nonché agevolazioni a favore di persone anziane che svolgono servizi di utilità sociale

in convenzione con gli enti pubblici. E' un accorgimento legislativo opportuno anche perché compito dello Stato è proprio quello di intervenire legislativamente affinché sia data attuazione ad un principio universalmente riconosciuto e universalmente accettato: quello di favorire l'integrazione e lo sviluppo della persona, soprattutto quando questa è una persona anziana destinata, spesso volte, alla solitudine. Esso intende rispondere alle esigenze delle persone anziane, ricordando l'incidenza numerica di essi nella popolazione italiana, e attraverso queste agevolazioni fiscali vuole tutelare e difendere una consistente fetta di popolazione del nostro paese che si sente sempre più trascurata dall'attuale legislazione nazionale e regionale.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 1, composto da tre commi, stabilisce l'esonero dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni e dell'imposta sugli intrattenimenti a favore dei centri anziani. L'articolo 2, con un unico comma, prevede il diritto di trattamento dell'aliquota Iva del 4 per cento sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali.

L'articolo 3, composto da due commi, stabilisce la possibilità di richiedere un rimborso spese con modalità forfetarie, esente da imposizioni fiscali e senza costituzione di reddito ai fini delle imposte. L'ammontare previsto non può superare i 3.000 euro.

L'articolo 4, composto da tre commi, prevede la copertura finanziaria per le minori entrate derivante dall'attuazione della legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla Rai e dell'imposta sugli intrattenimenti a favore dei centri sociali per anziani)*

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, di organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri sociali per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino,

e riporta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

#### Art. 2.

*(Riduzione dell'aliquota Iva sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi ad attività sociali, ricreative e culturali)*

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 hanno diritto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), al trattamento dell'aliquota del 4 per cento sugli acquisti di beni e servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali.

#### Art. 3.

*(Agevolazioni a favore di persone anziane che svolgono servizi di utilità sociale in convenzione con gli enti pubblici)*

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 che provvedano ad occupare persone anziane pensionate loro associate in attività di utilità sociale, ivi comprese attività di volontariato ovvero attività ricreative, svolte in convenzione con gli enti locali, possono richiedere per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tale rimborsi sono considerati esenti da imposizioni fiscali di alcun tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tale rimborsi non può superare i 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base dell'inflazione reale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionale dei comuni, delle province e delle regioni, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le mo-

dalità relative all'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si provvede mediante accesso al Fondo per l'associazionismo di cui all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





